



***DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO***

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento sottosoglia dei lavori, delle forniture e dei servizi. Revoca Delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 14.04.2021.

Delibera N° 9 del 31 OTTOBRE 2025

Certificato di pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Camerale Informatico

Dal _____ al _____

e che non è stata prodotta alcuna opposizione.

***Il Segretario Generale f.f.
Dott. Diego Carpitella***



L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno del mese di ottobre in Caltanissetta, il Commissario Straordinario Ing. Vincenzo Palizzolo, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Diego Carpitella, ha adottato il seguente provvedimento.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta; VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante "norme sulle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante "nuovo ordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura" e il relativo "regolamento di attuazione approvato con DPRS 5 agosto 2010, n. 17";

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il "regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23";

Visto il D.lgs. n.39 del 2013;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219;

VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale";

VISTA la normativa relativa all'adozione del presente atto, ed in particolare:

Il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77, S.O. disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta e del Consiglio n.9 del 14 aprile 2021 è stato approvato il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici;

Si rende necessario approvare il nuovo regolamento ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 che sostituisce il D.Lgs. n.50/2016, alla luce, anche, dell'atto di indirizzo di Unioncamere Sicilia di cui alla Delibera di Giunta del 19/12/2024;

IN DIRITTO

- D.P.R. 254/05 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.1 del 29 giugno 2022 "Regolamento per la gestione della liquidità e del servizio di cassa interna della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta – Approvazione";
- D. Lgs.31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare gli articoli 48 e ss;



- *Delibera di Giunta Unioncamere Sicilia del 19/12/2024;*

CONSIDERATO

- *Necessario adottare il presente provvedimento;*
- *Che il presente atto deliberativo è stato redatto dal Dirigente dell'Area “Supporto Interno” dott. Diego Carpitella;*
- *Opportuno attribuire al presente atto l'immediata esecutività;*
- *Sentito il parere favorevole del Segretario Generale circa la legittimità e la necessità dell'adozione del presente atto che rappresenta proposta*

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- *Di revocare la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta e del Consiglio n.9 del 14 aprile 2021;*
- *Di approvare il Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento sottosoglia dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui al presente atto deliberativo;*
- *Di dare mandato alla Segreteria Organi Istituzionali di trasmettere il presente atto ai Dirigenti e di pubblicare lo stesso in Amministrazione Trasparente;*
- *di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento.*

*Il Segretario Generale f.f.
F.to Dott. Diego Carpitella*

*Il Commissario Straordinario
F.to Ing. Vincenzo Palizzolo*



CAMERA DI COMMERCIO
CALTANISSETTA



REGOLAMENTO

**DISCIPLINA
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA
DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI**

SOMMARIO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 2 – Limiti di importo, divieto di frazionamento e rotazione affidamenti ed inviti

Articolo 3 – Il Responsabile Unico del Progetto

Articolo 4 – Revisione dei prezzi

SEZIONE II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 5 - Affidamenti mediante centrali di committenza e MePa

Articolo 6 - Lavori, servizi e forniture – affidamenti sotto soglia

Articolo 7 - Svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture, servizi e lavori sottosoglia

Articolo 8 - Quinto d'obbligo

Articolo 9 - Forme di pubblicità

Articolo 10 – Esecuzione dei pagamenti

Articolo 11 - Forma del contratto

Articolo 12 – Durata del contratto

Articolo 13 - Subappalto

Articolo 14 – Codice Unico di Gara (CIG)

Articolo 15 – Tracciabilità finanziaria

Articolo 16 - Acquisiti per cassa ed Acquisti di modico valore

Articolo 17 - Norme transitorie

- Vista la disciplina di cui agli artt. 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, c.d. *Codice dei contratti pubblici* (d'ora in avanti anche "Codice");
 - Vista la Legge regionale del 12/07/2011, n.12, come modificata dalla legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023, pubblicata sulla GURS n. 44 del 20 ottobre 2023 (S.O.) con la quale è stato recepito dalla Regione Siciliana il Codice;
 - Viste le Linee guida per le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sottosoglia emanate da Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e trasmesse con nota prot. 5258/U del 1° marzo 2024;
 - Vista la delibera del 19/12/2024 della Giunta dell'Unione delle Camere di Commercio della Sicilia (d'ora in poi anche Unioncamere Sicilia);
- è adottato il presente Regolamento che disciplina le procedure di affidamento sottosoglia per la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta (d'ora in poi Camera di Commercio di Caltanissetta).

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione

1.1 Per l'acquisizione di prodotti e/o servizi e/o lavori sotto soglia, la Camera di Commercio di Caltanissetta provvede mediante la stipula di appositi contratti, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni e dei principi dettati dalla normativa vigente. In particolare, nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal presente Regolamento, vanno rispettati i principi di cui al libro I, Parte I e II (artt. 1 -36) del Codice, ossia quelli di carattere generale e procedurale, nonché quelli in punto di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (cfr. art. 25 del Codice).

1.2 Fermo restando che si intendono integralmente recepite le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice, ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- per "appalto di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso concluso per iscritto tra la Camera di Commercio di Caltanissetta ed un prestatore di servizi anche di progettazione.
- per "appalto di forniture" si intende un contratto a titolo oneroso concluso per iscritto tra la Camera di Commercio di Caltanissetta ed un fornitore, avente ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzioni per l'acquisto di prodotti.
- per "appalto di lavori" si intende il contratto a titolo oneroso concluso per iscritto tra la Camera di Commercio di Caltanissetta ed un'impresa esecutrice avente per oggetto l'esecuzione di lavori così come descritta dal Codice.
- per Codice, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

- per “RUP” si intende il Responsabile Unico del Progetto (articolo 15 del Codice).
- per “RdA” si intende la Richiesta di Acquisto, documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio della Camera di Commercio di Caltanissetta fornisce l’input all’Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura.
- per “RdO” si intende la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a fornitori qualificati, contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto, servizio o esecuzione di lavori.
- per “CUP” si intende il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
- per “CIG” si intende il Codice Identificativo Gara che consente l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
- per “AFFIDAMENTO DIRETTO” si intende “*l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”.

1.3 Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (articoli 14 e 50 del Codice) per le c.d. *amministrazioni sub centrali* nell’alveo delle quali rientrano le Camere di Commercio e le loro associazioni.

1.4 Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento e/o essere adottate nuove Linee guida di Unioncamere italiana sulla redazione di regolamenti per gli affidamenti sotto-soglia comunitaria, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta e/o con le anzidette linee guida, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali e/o le indicazioni di Unioncamere Nazionale sopravvenute.

1.5 Ai sensi dell’art. 48 del Codice restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti (di cui all’Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice e di negoziazione (di cui all’Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62 del Codice). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 149 della legge 24.12.2012 n. 228 e all’articolo 7 della legge 94/2012 e all’articolo 502 della legge 208/2015.

1.6 Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dal Codice.

1.7 È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

1.8 Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

1.9 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 28 e 50 del Codice.

1.10 Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4 del Codice.

1.11 Ai sensi dell'art. 25 del Codice tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici vanno espletate obbligatoriamente mediante l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale.

1.12 Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in-house providing nonché agli incarichi professionali previsti dall'art. 56 del Codice.

1.13 Qualora la Camera di Commercio di Caltanissetta dovesse disporre affidamenti di importi inferiori alle soglie europee, per i quali però accerti la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, la procedura da applicare sarà quella ordinaria propria del sopra soglia. L'interesse transfrontaliero certo va accertato/valutato applicando i seguenti criteri elaborati dalla Corte di Giustizia ¹:

- oggetto dell'appalto;
- importo stimato;
- particolari caratteristiche del settore;
- luogo geografico dell'esecuzione.

Articolo 2

Limiti di importo, divieto di frazionamento e rotazione affidamenti ed inviti

2.1 Ai sensi dell'art 49 del Codice l'applicazione del principio di rotazione costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia e comporta il divieto di *“affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”*.

2.2 La Camera di Commercio di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 49, comma 3 del Codice, individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

¹ Cfr. Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C 179/02.

FORNITURE BENI E SERVIZI		LAVORI	
Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	< € 5.000,00	A	< € 20.000,00
B	≥ € 5.000,00 e < € 20.000,00	B	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00
C	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00	C	≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00
D	≥ € 40.000,00 e < € 75.000,00	D	≥ € 150.001,00 e < € 258.000,00 (classifica I SOA)
E	≥ € 75.000,00 e < € 140.000,00	E	≥ € 258.001,00 e < la soglia di rilievo comunitario
F	≥ € 140.001,00 e < € 220.999,00	F	

2.3 L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

2.4 La Camera di Commercio di Caltanissetta deve applicare il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul portale <https://www.acquistinretepa.it> o su altri mercati elettronici nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA).

2.5 La Camera di Commercio di Caltanissetta può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:

- a) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- b) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto;
- c) affidamenti di importi inferiori a € 5.000,00 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 49 del Codice.

Art. 3

Il Responsabile Unico del Progetto

3.1 La Camera di Commercio di Caltanissetta, in base al proprio modello organizzativo, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare e per ciascuna procedura di affidamento, nomina, un RUP (Responsabile Unico di Progetto) – ai sensi dell'articolo 15 del Codice per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione – tra i dipendenti (anche a tempo determinato) assunti presso la Camera di Commercio di Caltanissetta e dotati dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente (Allegato I.2 al Codice) preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del relativo potere di spesa. Il nominativo del RUP è indicato nel provvedimento di affidamento diretto.

3.2 Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione

del contratto e può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 4, comma 3, dell'Allegato I.2 al Codice.

3.3 Nell'ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, a meno che la Camera di Commercio di Caltanissetta non determini diversamente, il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

3.4 Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Segretario Generale, previa verifica di soggetti idonei a ricoprire la carica ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.

3.5 Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.

Articolo 4

Revisione dei prezzi

Nei documenti delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice.

SEZIONE II - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 5

Affidamenti mediante centrali di committenza e MePa

5.1 Alla luce degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché dalla normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, il ricorso alla Consip S.p.a. costituisce procedura privilegiata e prioritaria di acquisito tra quelle a disposizione della Camera di Commercio di Caltanissetta per l'approvvigionamento di beni o servizi superiori ad euro 5000 o al diverso importo minimo tempo per tempo vigente.

5.2 Attraverso tale modalità di acquisizione la Camera di Commercio di Caltanissetta potrà semplificare complessivamente le fasi di approvvigionamento, mediante strumenti di supporto informatico, selezionando tipologie di beni e servizi predefiniti o rivolgendosi ad operatori economici previamente individuati dalla centrale di committenza.

5.3 La Consip S.p.a. appronta un modello di offerta a favore dei soggetti pubblici che si incardina su due strumenti:
- il sistema delle convenzioni, c.d. negozi elettronici;
- il mercato elettronico della pubblica amministrazione, c.d. Mepa.

5.4 Il negozio elettronico si rivolge agli acquisti per volumi sia sopra soglia comunitaria sia sotto soglia comunitaria, mentre il mercato elettronico è utilizzabile esclusivamente per gli acquisti per volumi sotto soglia comunitaria.

5.5 Ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, è fatto obbligo ai soggetti pubblici procedere agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il ricorso ai negozi elettronici (convenzioni Consip/Regione Siciliana) eccetto i casi in cui la Camera di Commercio di Caltanissetta ravvisi con provvedimento motivato le ragioni economiche e/o tecniche che giustificano l'acquisto attraverso le procedure di cui al presente Regolamento.

5.6 Nel caso del negozio elettronico vengono approntate dalle centrali di committenza convenzioni quadro per beni e servizi specifici, con predeterminate specifiche tecniche da un determinato operatore economico (in base ad un lotto generalmente regionale o interregionale).

5.7 Nel caso del mercato elettronico la Camera di Commercio di Caltanissetta consulta cataloghi di beni e servizi, con diversificate specifiche tecniche, resi disponibili da più operatori economici (in base ad un lotto generalmente regionale o interregionale) già abilitati dalla centrale di committenza.

5.8 Il ricorso ai negozi elettronici non consente di modificare le condizioni di prezzo dei beni e dei servizi, già individuate dall'aggiudicazione svolta dalla concessionaria, atteso che questo è dato non variabile. La Camera di Commercio di Caltanissetta ha come unica azione possibile l'adesione o meno alla convenzione.

5.9 Il mercato elettronico consente di interpellare un novero di operatori economici per ottenere diverse condizioni economiche. Le modalità sono disciplinate dall'art. 11 del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. Il modello di funzionamento delle convenzioni si basa su un rapporto trilaterale, che si perfeziona direttamente tra pubblica amministrazione e fornitore (ordine e fatturazione) e in cui la Consip S.p.a. interviene esclusivamente per attività preliminari di monitoraggio delle esigenze a livello aggregato delle stazioni appaltanti (fabbisogni e requisiti minimi) e sull'operatore economico mediante verifiche ispettive.

5.10 Tutti gli adempimenti connessi alla verifica della regolarità contributiva e fiscale non trovano deroghe o modifiche nel caso dell'utilizzo delle modalità di acquisto di cui al presente articolo rispetto alle procedure tradizionali, considerato, peraltro, che la fatturazione e la liquidazione delle prestazioni attengono ad un momento successivo rispetto all'adesione ad una convenzione o all'aggiudicazione tramite mercato elettronico.

Articolo 6

Lavori, servizi e forniture - affidamenti sotto soglia

Principi generali

6.1 Con la procedura di cui al presente Regolamento non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture e servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi all'anzidetta soglia comunitaria tempo per tempo vigente.

6.2 Ogni affidamento è soggetto al rispetto del principio di rotazione come disciplinato dal presente Regolamento.

6.3 Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di Commercio di Caltanissetta, devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dal Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica e capacità economica e finanziaria.

6.4 I requisiti d'idoneità professionale e/o capacità tecnica e capacità economica e finanziaria devono essere proporzionali all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

6.5 I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati dalla Camera di Commercio di Caltanissetta in ossequio a quanto prescritto dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione. Non si potrà procedere con l'affidamento senza l'esito positivo dei controlli sopra esposti.

6.6 Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Camera di Commercio di Caltanissetta procede alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

6.7 Non saranno sottoposti a controllo i fornitori selezionati mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione e/o aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, in quanto tale adempimento è già svolto dal soggetto responsabile dell'ammissione e permanenza al mercato elettronico.

6.8 L'operatore economico dovrà essere abilitato alla partecipazione alle gare con modalità telematiche ed all'accesso alle piattaforme di cui all'art. 25 del Codice e dovrà, comunque, indicare un indirizzo di posta elettronica certificata per l'invio delle comunicazioni da parte della Camera di Commercio di Caltanissetta.

6.9 Per gli affidamenti diretti la Camera di Commercio di Caltanissetta non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della Camera di Commercio di Caltanissetta non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

6.10 Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo per cui è possibile applicare l'affidamento diretto, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, non è possibile applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale.

6.11 L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

6.12 Ai sensi dell'art. 60 del Codice la Camera di Commercio di Caltanissetta prevede l'inserimento di clausole di revisione prezzi, che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, ma si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

6.13 A prescindere dalla tipologia di affidamento, è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto servizi, forniture o lavori.

Articolo 7

Svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture, servizi e lavori sottosoglia

A) Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00

7.1 Per gli affidamenti di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Segretario Generale, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse² idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detti operatori economici vengono individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Camera di Commercio di Caltanissetta in ossequio a quanto previsto dall'Allegato II.1 del Codice.

7.2 Tuttavia, anche per importi inferiori a € 40.000,00, la Camera di Commercio di Caltanissetta, sempre ove possibile ed in ragione della peculiarità o complessità della fornitura o del servizio, può disporre l'espletamento di un'indagine esplorativa di mercato e/o indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione nonché un'analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, procedendo al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici senza che ciò possa rappresentare un criterio di aggiudicazione e salvo che ciò non comporti una eccessiva dilatazione dei tempi di affidamento e/o un inutile aggravio del procedimento.

7.3 Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice, la Camera di Commercio di Caltanissetta, con provvedimento del Segretario Generale, adotta la determinazione a contrarre o di affidamento³ individuando l'oggetto, l'importo e il

² La preferenza per il richiamo a "esperienze idonee" piuttosto che a "esperienze analoghe" attiene alla scelta di ampliare il margine valutativo della stazione appaltante, che può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento (in tal senso si veda Relazione del Consiglio di Stato, pag. 74).

³ La Relazione del Consiglio di Stato specifica espressamente, commentando l'articolo 17, comma 2, del Codice che "Il comma 2 prevede che in caso di affidamento diretto detto provvedimento sia direttamente costitutivo dell'affidamento e ne indica il contenuto minimo. L'esistenza di una norma specifica per l'affidamento diretto, contrapposta a quella di cui al comma 1 che riguarda le procedure, evidenzia che il primo non costituisce "procedura". Nel Dossier della XIX Legislatura del 16 gennaio 2023 relativo a "Codice dei contratti pubblici

contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il tutto come meglio descritto al successivo art. 12 del presente Regolamento.

7.4 Gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Camera di Commercio di Caltanissetta verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con le seguenti modalità che verranno ciclicamente rinnovate di anno in anno. La Camera di Commercio di Caltanissetta con cadenza trimestrale verificherà il possesso di tutti i requisiti richiesti su un campione di affidatari pari al 5% degli affidamenti eseguiti. Nel caso in cui l'operatore economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva. Della data, del luogo e dell'ora del sorteggio deve essere data pubblicità tramite avviso pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Caltanissetta e delle relative operazioni deve essere redatto processo verbale. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice nel caso in cui in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Camera di Commercio di Caltanissetta procede:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della garanzia definitiva (ove prevista);
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Camera di Commercio di Caltanissetta per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione stesso. Resta in facoltà dalla Camera di Commercio di Caltanissetta, prima di procedere all'affidamento dei contratti di importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, di effettuare comunque la verifica del DURC, della visura camerale e sull'assenza di annotazioni da parte di ANAC.

B) Affidamenti pari o superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, e di importo inferiore ad € 140.000,00 (servizi e forniture) /150.000,00 (lavori)

7.5 Per servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa, ed inferiori alla soglia di € 140.000,00 nonché per i lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa, ed inferiori alla soglia € 150.000,00 la Camera di Commercio di Caltanissetta procede mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, di norma previa consultazione informale di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detti operatori economici

A.G. 19", ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, in relazione all'articolo 17, comma 2, si precisa che "Viene introdotta una norma specifica in caso di affidamento diretto, per cui il citato provvedimento è direttamente costitutivo dell'affidamento, ne indica il contenuto minimo, unitamente alle ragioni della sua scelta (comma 2") (pag. 47).

possono essere individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Camera di Commercio di Caltanissetta in ossequio a quanto previsto dall'Allegato II.1 del Codice e nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.

7.6 Ove la consultazione informale di cui al precedente comma comporti una eccessiva dilatazione dei tempi di affidamento e/o un inutile aggravio del procedimento resta ferma la possibilità di affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Camera di Commercio di Caltanissetta.

7.7 L'affidatario di lavori, servizi o forniture deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV *“I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti”* Capo II del Codice, nonché quelli di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

7.8 Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice, la Camera di Commercio di Caltanissetta, con provvedimento del Segretario Generale, adotta la determinazione a contrarre/di affidamento individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il tutto come meglio descritto dal successivo art. 12 del presente regolamento.

7.9 La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti agli operatori economici avviene tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in ossequio a quanto prescritto dalla Delibera n. 262/2023 dell'ANAC. Gli operatori in sede di presentazione dell'offerta dovranno, comunque, confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE.

C) Affidamenti pari o superiori a € 140.000,00/150.000,00 IVA esclusa, e fino alle soglie comunitarie

7.10 Nel caso di affidamenti di valore pari o superiore alla soglia di € 140.000,00 nel caso di servizi e forniture, ed € 150.000,00 nel caso di lavori, e fino alle soglie di cui all'art. 14 comma 1 lettere c), d) ed e) del Codice, il Segretario Generale provvederà ad indire una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere c), d) ed e) del Codice. Gli operatori economici saranno individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Camera di Commercio di Caltanissetta o sulla base di indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Allegato II.1.

7.11 La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

7.12 Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice, la Camera di Commercio di Caltanissetta, con provvedimento del Segretario Generale, adotta la determinazione a contrarre e/o di affidamento individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nonché l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi e le principali condizioni contrattuali. Il tutto come meglio descritto al successivo art. 12 del presente regolamento.

7.13 L'esame e la scelta delle offerte avviene in base ai criteri previsti nella lettera di invito.

7.14 Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

7.15 La Camera di Commercio di Caltanissetta sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'affidamento del servizio o della fornitura, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del contratto.

7.16 La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti agli operatori economici avviene tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in ossequio a quanto prescritto dalla Delibera n. 262/2023 dell'ANAC. Gli operatori in sede di presentazione dell'offerta dovranno, comunque, confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE.

Articolo 8

Quinto d'obbligo

Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Camera di Commercio di Caltanissetta possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 9

Forme di pubblicità

9.1 Con avviso pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Caltanissetta, è richiesto agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere inseriti in albi ed elenchi da cui attingere per procedere agli affidamenti diretti.

9.2 La pubblicità della procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere c), d) ed e) del Codice, deve consistere in un avviso sul sito della Camera di Commercio di Caltanissetta nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale devono essere riportati gli elementi per l'individuazione degli operatori

economici interessati che contenga il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti professionali per la partecipazione (es. iscrizione al mercato elettronico), eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura, le modalità del sorteggio, le modalità per comunicare con la Camera di Commercio di Caltanissetta. L'avviso va pubblicato per almeno 15 gg consecutivi e naturali, salvo la riduzione a 5 gg in caso di urgenze.

9.3 Le eventuali sedute di gara della commissione giudicatrice devono essere tenute in forma pubblica e le relative attività devono essere verbalizzate.

9.4 L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

9.5 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Caltanissetta.

Articolo 10

Esecuzione e pagamenti

10.1 Per i contratti di cui al presente Regolamento la Camera di Commercio di Caltanissetta può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

10.2 Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dalla Camera di Commercio di Caltanissetta con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.

10.3 Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 125 del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo in luogo della regolare esecuzione.

10.4 Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di Commercio di Caltanissetta provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.

10.5 Il Segretario Generale, o un suo delegato, effettua la verifica di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 prima di effettuare un pagamento di importo superiore alla soglia ivi prevista.

10.6 I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Articolo 11

Forma del contratto

11.1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

11.2 I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento.

11.3 Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000,00	esente
≥ 40.000,00 < 150.000,00 e fino alle soglie comunitarie	40,00

11.4. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.lg. n. 81/2008.

11.5 Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Articolo 12

Durata del contratto

La durata del contratto può essere modificata se nei documenti di affidamento è prevista una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Camera di Commercio di Caltanissetta. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.

Articolo 13

Subappalto

13.1 I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice la cessione del contratto è

nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

13.2 È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

Articolo 14

Codice unico gara (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la Struttura procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata nel presente Regolamento.

Articolo 15

Tracciabilità finanziaria

La Camera di Commercio di Caltanissetta è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto, nell'ordine, ovvero nella lettera di invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

Articolo 16

Acquisti per cassa ed Acquisti di modico valore

16.1 Gli acquisti per cassa sono gestiti direttamente dal Cassiere e/o dal Provveditore, come previsto dal Regolamento per la gestione della liquidità e del servizio di cassa interna della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta (articoli 42, 43 e 44 del D.P.R. 02/11/2005, n. 254).

16.2 Per mezzo del servizio di cassa, si effettuano spese di importo limitato, relative ad acquisti di beni e/o servizi urgenti, obbligatori per legge o di modico valore, quali: a) acquisti di valori bollati (marche da bollo); b) pagamento sanzioni/multe (sanzioni codice della strada, ecc.); c) erogazione di anticipi/saldi a dipendenti per trasferte di lavoro; d) acquisti di modico valore presso cartolibrerie (piccola cancelleria), ferramenta (minuterie varie ad esempio martelli, chiavi inglesi, copia chiavi, ecc.) e/o supermercati (spese per acquisto bibite ed altri generi alimentari); e) spese postali (pagamento bollettini, raccomandate, etc); 3. Tali beni e servizi possono essere acquistati direttamente e pagati con contanti, purché il valore della singola transazione non superi l'importo di € 1.000,00.

16.3 Il limite d'importo di € 1.000,00 non opera per i pagamenti effettuati tramite bollettino di c/c relativi a multe, tasse o altri oneri.

16.4 Per l'individuazione del fornitore non sussiste alcun obbligo di utilizzare l'Albo Fornitori o di effettuare

indagini di mercato.

16.5 Restano fermi gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, da ultimo aggiornata con Deliberazione ANAC n. 585/2023.

Articolo 17

Norme transitorie

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.